

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3867 del 29/07/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO S.S. DI GATTATICO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4071 del 29/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.21419/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO S.S."** – **Gattatico**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO S.S."** avente sede legale in Comune di **Gattatico – Via R. Setti n.24** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **allevamento di bovini da latte e trasformazioni lattiero casearie** ubicato in Comune di **Gattatico – Via R. Setti n.24** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti ARPAE con PG/102739 del 01/07/2021, e successiva documentazione a completamento e integrazione della domanda, acquisita da ARPAE al protocollo PG/15648 del 01/02/2022 e PG/112608 del 07/07/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia al PG/31753 del 25/02/2022 in materia di emissioni in atmosfera;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Gattatico in data 10/02/2022 al PG/22108;

Rilevato che nella documentazione, di cui al PG/15648 del 01/02/2022, la Ditta ha dichiarato che l'incremento previsto del numero dei capi bovini in azienda non è tale da apportare un incremento significativo delle acque reflue scaricate oggetto di precedente titolo autorizzativo agli scarichi;

Dato atto che, per quanto dichiarato dalla Ditta per il titolo abilitativo scarichi, si è proceduto a riedizione dell'Allegato 1 per la parte descrittiva per quanto riguarda i quantitativi di latte lavorato;

Preso atto che la Ditta nella domanda di modifica di AUA ha fatto riferimento alla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 23869 e nel frattempo, in data 01/02/2022, la Ditta ha presentato tramite il Portale Gestione Effluenti una modifica della comunicazione registrata al N. 30690 e che, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, tale comunicazione risulta conforme al Regolamento Regionale n.3/2017 e pertanto è stata presa a riferimento per la redazione dell'Allegato 3 del presente atto in quanto titolo che, contestualmente agli altri titoli ambientali, rientra in AUA ai sensi dell'art.3 DPR 59/2015;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO S.S."** ubicato nel Comune di **Gattatico – Via R. Setti n.24** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.L.gs.152/06
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-1174 del 22/04/2016.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.L.gs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO S.S.**" è autorizzata a modificare il numero dei capi presenti in azienda e a svolgere l'attività di **allevamento di bovini da latte e trasformazioni lattiero casearie** nell'impianto ubicato in Comune di **Gattatico – Via R. Setti n.24** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E1	CALDAIA A GASOLIO DA 775 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						
E2-E3	CALDAIA A GPL DA 28 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						
ED1	ALLEVAMENTO STALLA - STABULAZIONE					EMISSIONI DIFFUSE		
ED2	VASCHE IN CEMENTO SCOPERTE (RAPPORTO S/V < 0,2					EMISSIONI DIFFUSE		
ED3	N.6 SILOS STOCCAGGIO MANGIMI					EMISSIONI DIFFUSE		

1) La Ditta è tenuta ad utilizzare nelle caldaie E1-E2-E3 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa certificato con apposito documento dal fornitore;

2) Relativamente al contenimento delle emissioni diffuse derivanti dall'allevamento, dalla stabulazione, dagli stoccaggi e dall'utilizzazione agronomica, la Ditta è tenuta a rispettare quanto indicato nella scheda tecnica allegata alla domanda presentata.

3) Relativamente alla stalla ed alla stabulazione degli animali la paglia dovrà essere mantenuta asciutta, in quantitativo sufficiente a mantenerla palabile ed asciutta.

4) Dovranno altresì essere adottati i seguenti accorgimenti:

- Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilive adiacenti ai capannoni devono essere mantenuti in buone condizioni operative e di pulizia e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- I depositi e gli stoccaggi di materiali potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a evitare dispersioni polverulente.

- Il carico di mangimi, cereali e farine deve avvenire preferibilmente per caduta all'interno dei silos. - Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite da fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi, scarti o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- Le vasche di stoccaggio delle deiezioni non palabili (in cemento o altro materiale in grado di resistere alle pressioni meccaniche) devono avere rapporto Superficie libera/Volume del contenitore \leq a 0,2. Qualora non sia rispettata tale condizione, le vasche devono essere dotate di copertura (ad esempio solaio, tenda, etc.) o coperture flottanti (plastic sheets, argilla espansa impermeabilizzata, etc). Le vasche impermeabili aventi Rapporto S/V $>$ 0,2 esistenti, devono essere dotate di copertura (a esempio solaio, tenda, etc.) o coperture flottanti (plastic sheets, argilla espansa impermeabilizzata, etc) entro le scadenze temporali previste dall'art. 22 c. 1 lettera a) delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 e dalle successive disposizioni.
- Devono infine essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/102739 del 01/07/2021 e successive integrazioni.

6) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Il presente allegato si riferisce agli scarichi del caseificio aziendale a cui è annesso un allevamento di bovini (vedi successivo Allegato 3 relativo alla Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento). Nella documentazione presentata, la Ditta dichiara di lavorare circa 33.000 q.li di latte all'anno per una produzione di circa 7200 forme di formaggio. Viene inoltre precisato che l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali è stato progettato per un massimo di 7500 forme di formaggio.

L'autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in acque superficiali delle acque reflue costituite dalle acque di lavaggio delle attrezzature utilizzate nell'attività e dei pavimenti nonché dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento.

L'Azienda dichiara che rispetto a quanto precedentemente autorizzato la rete fognaria e l'impianto di depurazione non sono variati e pertanto rimane immutato che le acque reflue sono convogliate all'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, costituito da una vasca areata di equalizzazione e bilanciamento della portata da 18 m³, una vasca di denitrificazione da 9,9 m³, una vasca di ossidazione biologica con diffusori di aria da 46,20 m³, una vasca di sedimentazione e una vasca di accumulo dei fanghi. La rete delle acque reflue industriali, dopo il passaggio nell'impianto di depurazione e nel pozzetto di ispezione, si unisce alla rete delle acque meteoriche provenienti dai pluviali dei tetti dello stabilimento; lo scarico è di tipo continuo per circa 9 m³/giorno.

L'approvvigionamento dell'acqua avviene tramite due pozzi, per una quantità indicativa di circa 3.000 m³/anno per il caseificio e 32.000 mc per l'allevamento zootecnico; la concessione per l'approvvigionamento idrico da pozzo è stata rinnovata, con variante sostanziale, con atto DET-AMB-2020-3061 del 01/07/2020.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Sissa.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione a questa ARPAE e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda, che non devono confluire all'impianto di depurazione, per non comprometterne la funzionalità.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.

7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
8. I fanghi prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
9. Dovranno essere mantenuti in perfetta funzionalità gli accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto....) e deve essere presente e attivo un sistema efficace per il ripristino tempestivo dell'impianto.
10. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
11. Dovranno essere effettuati almeno 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico, di cui almeno 1 riferito ad un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo, che dovranno evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
12. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore e tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
14. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati dal pozzo.
15. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e al Servizio Territoriale (ST) di ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N 30690 del 01/02/2022, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente negli effluenti oggetto di utilizzo agronomico

Prescrizioni

- La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
- La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
- Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art.6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, acquisita in data 7/07/2022 al PG/112608, si evince la compatibilità dell'attività con il clima acustico presente nell'area, senza superamenti dei limiti normativi vigenti in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.